



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile,  
composta dai seguenti Magistrati:**

<b>dott. Bruno Castagnoli</b>	<b>PRESIDENTE rel.</b>
<b>dott. Stefano Formiconi</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
<b>dott. Maria Ida Ercoli</b>	<b>CONSIGLIERE</b>

**ha pronunciato la seguente:**

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 60 /2016 R.G.A.C., promosso con atto di citazione da:

aaaaaa, rappr. e difeso dall'avv. Paola Graziosi per delega in calce all'atto di citazione in appello;

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE,, rappr. e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Causa trattenuta a sentenza all'udienza del 15 giugno 2016

Conclusioni delle parti: come ai rispettivi atti introduttivi.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Rilevato che aaaaa aaaaa ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona con il quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2, sezione di Ancona, in data 14 luglio 2015, che aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale;

osservato che a mente dell'art. 3 del Decreto legislativo 11 settembre 2011 n. 150 alle controversie disciplinate dal capo III della stessa legge ( controversie regolate dal rito sommario di cognizione) non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702 ter c.p.c., mentre trova applicazione l'art. 702 quater c.p.c, il quale prevede che l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'art. 2900 c.c.. se non è appellata nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione;

rilevato che la giurisprudenza di legittimità ( v. Cass. 15 dicembre 2014 n. 26326, che ha richiamato un precedente giudicato), ha ribadito che "in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" c.p.c., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata" e ha precisato che il principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale essendo



prevista la identica modalità d'impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, così come adattato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, costituendo tale principio un corollario del rilevante arresto delle S.U. della Suprema Corte n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all'art. 339 c.p.c. e segg.;

considerato, peraltro, che il comma 9 dell'art 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, come sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, prevede che “ in caso di rigetto la Corte di Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso”, così introducendo un diverso modello procedimentale, incentrato sulla formulazione del gravame con ricorso e non con atto di citazione;

osservato che nei casi in cui la legge prevede che l'appello sia proposto con ricorso, anziché con citazione, l'adozione di una forma diversa da quella specificamente prescritta non comporta di per sé l'inammissibilità del gravame, trovando applicazione il principio di conservazione degli atti processuali, a condizione che l'atto, oltre a contenere tutti gli elementi necessari per il raggiungimento dello scopo cui è destinato, sia depositato in cancelleria entro il termine previsto per l'impugnazione: ai fini della tempestività del gravame, non è infatti sufficiente che entro il medesimo termine abbia avuto luogo la notificazione dell'atto, la quale si configura come un momento esterno e successivo alla introduzione del giudizio,



volto esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio e quindi non incidente sul perfezionamento della fattispecie processuale, ricollegabile all'adempimento che determina il contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. 1, 10 agosto 2007, n. 17645; 17 novembre 2006, n. 24502; 22 luglio 2004, n. 13660; Cass. 31 marzo 2016 n. 6241);

osservato che, nella specie, la comunicazione dell'ordinanza impugnata, cui la cancelleria è tenuta ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, inserito dall'art. 27 del decreto legislativo n. 142 del 2015, è stata effettuata in data 11 dicembre 2015, come affermato dallo stesso appellante, e che il deposito del ricorso è avvenuto il 14 gennaio 2016, oltre il termine di trenta giorni, con conseguente inammissibilità dell'appello;

rilevato che la S.C. ha ripetutamente puntualizzato che non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183 c.p.c., comma 4, la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, e che tale obbligo non assume comunque rilievo, se dalla sua violazione non derivi concreta lesione del diritto di difesa, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio (cfr. Cass. 3432/16; Cass. 14 settembre 2016 n. 18078)).

rilevato che, non prevedendo il DPR n. 115 del 2002 per i procedimenti civili la mancata liquidazione del compenso se le impugnazioni sono dichiarate inammissibili



( art. 106) , neppure si ravvisano i presupposti previsti dall'art 136 dello stesso T.U. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ( «Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave), atteso l'intervenuto mutamento del quadro normativo;

rilevato che, attesa la natura processuale della presente pronuncia, conseguente ad un mutamento normativo, si ravvisano i presupposti per la regolamentazione delle spese di lite del presente grado in termini di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto da aaaaa aaaaa avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 4 dicembre 2015, resa nel procedimento n. 6413/2015 R.G., conferma per l'effetto l'impugnata pronuncia e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2016.

Il Presidente est.

Dott. Bruno Castagnoli

